

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3975

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata CENTEMERO

Disposizioni per l’introduzione nel sistema scolastico e universitario dell’educazione all’eguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica

Presentata il 13 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nonostante i miglioramenti nello *status* delle donne in Europa, l’uguaglianza effettiva è ancora lontana dall’essere una realtà. La violenza e la discriminazione persistono in molti settori, continuando a mantenere donne e uomini nei loro ruoli tradizionali e impedendo la piena realizzazione dei diritti delle donne.

La parità è un principio affermato a livello giuridico ma non è ancora realizzato nella prassi quotidiana. Molta strada è stata fatta, ma molta ne abbiamo da percorrere e la crisi economica ha sicuramente minato i diritti delle donne e i risultati raggiunti. La necessità di prevedere interventi specifici destinati a promuovere l’uguaglianza e l’identità di genere conferma quanto lavoro vada ancora fatto affinché siano le persone nella loro unicità a essere libere di agire e soprattutto di scegliere e non, invece, gli stereotipi e i pre-

giudizi che le incasellano in definizioni e in ruoli già predeterminati.

Secondo alcuni studi condotti sulla letteratura per l’infanzia gran parte dei libri editi ripropone ancora stereotipi che inchiodano i bambini e le bambine a una rappresentazione della loro identità di genere che riflette disuguaglianza, disvalore e scarso riconoscimento dell’agire delle donne. Le ricerche condotte sulle ragazze e sui ragazzi in età scolare dimostrano che ancora agisce sull’immaginario adolescenziale una sorta di tabù che impedisce loro di pensarsi liberamente, di proiettarsi nel proprio futuro e di disegnare il proprio destino al di fuori della rigidità degli stereotipi, precludendosi determinate possibilità professionali.

Per questo vogliamo sottolineare che educare all’uguaglianza di genere non vuol dire affermare la neutralizzazione del femminile e del maschile.

Uguaglianza di genere significa dare a donne e a uomini le stesse possibilità di contribuire a incidere e a modificare la società, nonché a dare il loro contributo nella vita politica, conciliandola con la vita familiare. L'uguaglianza di genere aiuta a modificare e a cambiare le strutture delle società, che contribuiscono a mantenere un potere relazionale disuguale tra donne e uomini. Raggiungere questo obiettivo è centrale per proteggere i diritti umani, il funzionamento della democrazia, il rispetto per il ruolo delle leggi, la crescita economica e la competitività.

Uguaglianza di genere significa *empowerment* in tutti i settori e partecipazione delle donne e degli uomini e significa un uguale accesso e un'uguale distribuzione delle risorse tra donne e uomini.

L'indipendenza economica è un aspetto cruciale per la realizzazione dell'uguaglianza di genere e nonostante sia in vigore da decenni un consistente apparato di norme, i progressi sono ancora estremamente lenti. Le donne hanno infatti meno accesso agli *asset* economici, sono meno pagate e sono maggiormente interessate dalla povertà e discriminate nell'occupazione.

Nonostante i cambiamenti e i progetti che donne e ragazze hanno fatto, le inuguaglianze di genere, i ruoli tradizionali legati al genere e gli stereotipi di genere persistono in tutti i settori e i percorsi di vita, a casa, nell'educazione, nei *media* e nel sistema giudiziario. La violenza contro le donne rimane la più grave violazione dei diritti umani in Europa. Gli stereotipi di genere continuano a influenzare la divisione dei compiti di cura nelle case tra donne e uomini e l'immagine delle donne nei *media*.

Il Consiglio d'Europa ha posto come obiettivo di alta priorità il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale e *de facto* tra donne e uomini. Questo ha dato vita allo sviluppo di un *framework* legislativo e di politiche onnicomprensivo, completo ed esauriente. Ma in particolare sottolinea come l'educazione sia un'area con un altissimo potenziale per promuovere un cambiamento sociale, in cui abbondano gli

stereotipi di genere, come emerge dalle carriere dei docenti, nei libri di testo e nell'accesso delle donne ad alcuni settori di studio quali il settore scientifico-matematico.

Le leggi, le politiche, i meccanismi istituzionali, la cooperazione con la società civile e adeguati fondi sono gli strumenti necessari per raggiungere l'uguaglianza di genere. Queste politiche devono rispettare e ottemperare gli *standard* internazionali e i *benchmark*.

Come ampi studi hanno mostrato in una molteplicità di contesti, quando le donne hanno le stesse opportunità degli uomini e sono socialmente e politicamente attive l'economia e la società crescono e ciò beneficia tutti, uomini e ragazzi inclusi. È ormai ampiamente riconosciuto a livello internazionale che la parità di genere costituisce un presupposto per il raggiungimento di obiettivi di crescita nell'economia e nella finanza.

Il Programma trasversale sulla *Gender equality* del Consiglio d'Europa, presentato nel 2012, aiuta gli Stati membri, tra cui l'Italia, ad aumentare l'impatto e la visibilità degli *standard* di uguaglianza di genere e supporta la loro realizzazione negli Stati membri. Il lavoro del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti umani ha dato vita alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, fatta l'11 maggio 2011 e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 77 del 2013.

Nella Convenzione di Istanbul viene condannata ogni forma di violenza sulle donne e di violenza domestica e viene riconosciuto che essa è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente disuguali tra i sessi, che hanno portato alla discriminazione nei confronti delle donne e impedito la loro piena emancipazione e il loro impegno nella società civile e politica. Viene inoltre sottolineato che la violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, è di natura strutturale ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono poste in posizione subordinata. La violenza contro le donne

costituisce una grave violazione dei diritti umani. La Convenzione di Istanbul si pone come obiettivi: la protezione delle donne da ogni forma di violenza, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la promozione della parità tra i sessi, la predisposizione di misure di protezione e di assistenza in favore delle persone vittime di violenza, la cooperazione internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il sostegno delle organizzazioni che supportano le donne vittime. All'articolo 14 della Convenzione viene specificato che gli Stati che sottoscrivono la Convenzione si impegnano ad attuare tutte le azioni necessarie per « includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi ».

Da uno studio del 2010 condotto dalla società Eurydice in ambito europeo emergeva un quadro in cui l'Italia si poneva tra i Paesi che non avevano ancora definito a livello nazionale politiche di genere in ambito educativo e come le politiche di uguaglianza di genere nel nostro Paese fossero frutto di buone pratiche soprattutto a livello locale sulla base di iniziative degli enti regionali, provinciali o comunali. In tale senso riteniamo che sia necessario prevedere una cornice definita a livello nazionale.

La presente proposta di legge si prefigge di intervenire in materia di educazione all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica al fine di stimolare percorsi di riconoscimento di sé in valori positivi e di incentivare la decostruzione di stereotipi e di pregiudizi.

Essa si compone di sette articoli.

All'articolo 1 si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche adotti provvedimenti atti a promuovere l'uguaglianza di genere,

la non discriminazione e la parità tra donne e uomini nonché a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza. In conformità a quanto disposto dal Consiglio d'Europa, la promozione dell'uguaglianza di genere rientra nell'educazione ai valori di cittadinanza democratica ed è finalizzata a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza. Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul gli interventi educativi devono essere appropriati al livello cognitivo delle alunne e degli alunni a cui sono rivolti.

Nell'articolo 2 viene specificato che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta linee di indirizzo volte all'attuazione, nel Piano triennale dell'offerta formativa delle scuole, di interventi finalizzati all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini e alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e di discorsi di odio. Nelle linee di indirizzo sono definiti le finalità, gli obiettivi, le competenze, i contenuti e le forme di valutazione degli interventi educativi messi in atto dalle istituzioni scolastiche e la formazione del personale scolastico e sono fornite indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere e all'adozione dei libri di testo.

Nell'articolo 3 si fa riferimento alla necessità che le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, le indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali promuovano la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione delle studentesse e degli studenti all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza in conformità con gli obiettivi educativi e pedagogici didattici.

Nell'articolo 4 sono garantite la condivisione, l'informazione e la trasparenza dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche in modo che le famiglie siano informate sulle decisioni della scuola in attuazione del patto educativo di corre-

sponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti.

All'articolo 5 è previsto che, per il triennio 2016-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisca tra le priorità nel Piano nazionale di formazione la formazione del personale scolastico alla cittadinanza democratica, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza. Tali attività di formazione possono essere svolte in raccordo con gli enti, le associazioni del territorio, le università e gli uffici scolastici territoriali e regionali.

All'articolo 6 è attribuito un ruolo importante alle università, cioè: quello di in-

serire e di potenziare le attività didattiche sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini, sulla prevenzione e sul contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza, rivolte a tutti gli studenti e le studentesse. Il personale docente è tenuto ad acquisire conoscenze e competenze relative a questi ambiti.

All'articolo 7, al fine di garantire piena attuazione, la valutazione e la rendicontazione degli interventi previsti dalla legge, è istituita la figura del referente di parità e non discriminazione. Nel piano triennale dell'offerta formativa, è inoltre predisposto il piano di parità e non discriminazione, in cui sono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dalla scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Educazione all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro delegato per le pari opportunità, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adotta provvedimenti atti a promuovere l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e la parità tra donne e uomini nonché a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

2. L'educazione all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini nonché la prevenzione e il contrasto dei discorsi di odio rientrano nell'educazione ai valori di cittadinanza democratica e sono finalizzati a prevenire e a combattere ogni forma di discriminazione, di disuguaglianza e di violenza.

3. Gli interventi educativi devono essere appropriati al livello cognitivo delle alunne e degli alunni a cui sono rivolti.

ART. 2.

(Linee di indirizzo).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, adotta apposite linee di indirizzo per l'attuazione, nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, di interventi finalizzati all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e di discorsi di odio.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 definiscono le finalità, gli obiettivi, le competenze, i contenuti e le forme di valutazione degli interventi educativi messi in atto dalle istituzioni scolastiche e la forma-

zione del personale scolastico e forniscono, altresì, indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere e all'adozione dei libri di testo.

ART. 3.

(Indicazioni nazionali e linee guida per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria).

1. Le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, le indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali promuovono la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione delle studentesse e degli studenti all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza in conformità con gli obiettivi educativi e pedagogici didattici.

ART. 4.

(Trasparenza, informazione e pubblicità).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge in modo da assicurare l'informazione e la trasparenza.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti *internet* in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Viene richiesto il consenso dei genitori.

ART. 5.

(Formazione dei docenti e del personale scolastico).

1. Per il triennio 2016-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca inserisce tra le priorità nel Piano nazionale di formazione, di cui al comma 124 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico alla cittadinanza democratica con particolare attenzione all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

ART. 6.

(Università).

1. Le università inseriscono e potenziano, nell'ambito dell'offerta formativa, attività didattiche sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini nonché sulla prevenzione e sul contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza, rivolte a tutti gli studenti e le studentesse.

2. Nell'ambito della formazione universitaria e *post* universitaria il personale docente è tenuto ad acquisire conoscenze e competenze relative all'uguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza e alla diffusione della cittadinanza democratica.

ART. 7.

(Referente di parità e non discriminazione).

1. In ogni istituzione scolastica è istituita la figura del referente di parità e non

discriminazione con la funzione di rilevare l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette, di promuovere progetti e azioni positive volti a favorire l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e la parità tra donne e uomini nonché a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza. Il referente di parità e non discriminazione attua le linee di indirizzo e gli interventi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche in rete con altre istituzioni scolastiche, con enti locali e regionali, con organizzazioni, consorzi e università.

2. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano di parità e non discriminazione, che può essere aggiornato annualmente, nel quale sono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

